

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

II Ricorso per motivi aggiunti e per l'ottemperanza

nell'interesse della Dott.ssa ANGELA RACCUIA, nata a Novara di Sicilia (Me) il 20 febbraio 1956 (C.F. RCCNGL56B60F951H), e residente a Tripi (Me) Via S. Onofrio n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dal Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec antonio.saitta@certmail-cnf.it),
ricorrente,

nel giudizio n. 1731/2016 R.G. sez. III, contro

- l'ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti, resistente,

e nei confronti

per la dichiarazione di nullità o in subordine per l'annullamento,

previa sospensione, del D.D.G. 2 marzo 2017 n. 38, con il quale è stata avviata la procedura d'interpello dei candidati situati in posizione utile della graduatoria di idonei, approvata con D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, giusto concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche, indetto con D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782;

- di ogni altro presupposto, consequenziale e/o connesso di cui non è stata data comunicazione;

e per l'ottemperanza

dell'ordinanza 27 luglio 2016 n. 855 emessa *inter partes* da codesto On.le T.A.R. ovvero dell'obbligo dell'Assessorato Reg.le alla riforma della graduatoria provvisoria di assegnazione delle sedi approvata con D.D.S. 6

febbraio 2015 n. 169.

Premesse:

La Dott.ssa Raccuia partecipava al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 222 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sicilia, indetto con D.D.G. 24 dicembre 2012, n. 2782, collocandosi alla posizione n. 54 della graduatoria provvisoria di assegnazione delle sedi (punteggio: 43,165; età media: 57,0212), approvata con D.D.S. 6 febbraio 2015 n. 169.

Secondo quanto potuto appurare successivamente, tuttavia, nella determinazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli professionali, attribuito nella misura massima di 35 punti, la Commissione giudicatrice non ha erroneamente applicato, come previsto dall'art. 8 del bando, la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, per il servizio prestato dalla ricorrente, per oltre 5, anni quale titolare di sede farmaceutica rurale ex art. 9 L. n. 221/1968: la Dr.ssa Raccuia, infatti, dal 18 novembre 1998 all'11 gennaio 2013, è stata titolare di farmacia rurale sussidiata, denominata Farmacia Beltipo di Raccuia Angela, ubicata nel comune di Tripi (ME) in Via F. Todaro, n. 132.

Con raccomandata a/r del 29 febbraio 2016, pertanto, la ricorrente chiedeva all'Amministrazione intimata di riformulare la graduatoria provvisoria, applicando la citata maggiorazione, anche in base a quanto stabilito recentemente dal Consiglio di Stato, circa il corretto orientamento da seguire nell'interpretazione dell'art. 9, L. n. 221/1968 (Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5667).

Con successiva nota del 15 aprile prot. n. 34230, tuttavia, il Dip. Reg.le Pianificazione Strategica, servizio 7 – Farmaceutica, rappresentava di non voler “*procedere ad alcuna rivalutazione dei punteggi attribuiti per i servizi prestati presso quegli esercizi ricadenti nel requisito della ruralità*”, stante l’uniforme interpretazione ed applicazione in sede concorsuale, di prevedere un punteggio massimo per le diverse categorie di titoli.

I suddetti provvedimenti, e cautelativamente *in parte qua* anche il bando di concorso, venivano impugnati con il ricorso introduttivo e, con ordinanza 27 luglio 2016 n. 855, codesto On.le Collegio accoglieva l’istanza cautelare formulata, disponendo la correzione del punteggio applicando la maggiorazione *ex art. 9 L. n. 221/1968*.

L’ordinanza suddetta - ormai passata in giudicato - veniva notificata all’Assessorato Reg.le il 4 agosto successivo ma l’Amministrazione non ha mai proceduto alla modifica del punteggio e, conseguentemente, della graduatoria.

Frattanto, e successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza n. 855/2016, veniva pubblicato in G.U.R.S. del 29 luglio 2016 n. 8 serie speciale concorsi, il D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, con il quale veniva approvata definitivamente la graduatoria in questione, senza la previa rideterminazione del punteggio della ricorrente: la stessa, infatti, è collocata al 52° posto, con il medesimo punteggio (43,165) già oggetto di censura e non maggiorato *ex art. 9 L. n. 221/1968*.

Il suddetto provvedimento veniva ritualmente impugnato con motivi aggiunti del 22 ottobre 2016, e ne veniva chiesta la sospensione.

In esito alla camera di consiglio del 6 dicembre u.s., la ricorrente rinunciava alla misura cautelare suddetta a fronte della fissazione a breve della

trattazione nel merito del ricorso; in tal senso, veniva fissata l'udienza pubblica al 22 maggio 2017.

Del tutto inaspettatamente, tuttavia, con D.D.G. 2 marzo 2017 n. 38 veniva avviata la procedura d'interpello dei candidati situati in posizione utile della graduatoria (non aggiornata!) di candidati idonei approvata con D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229.

Non resta, quindi, on che impugnare anche il suddetto illegittimo provvedimento, in ragione dei seguenti

Motivi:

A. Nullità per violazione del giudicato cautelare.

Il procedimento *in itinere* si basa su una graduatoria di aspiranti illegittima e che dovrà essere rideterminata in base a provvedimento giurisdizionale (cautelare) ormai definitivo.

Infatti, occorre rilevare la radicale nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n. 855/2016 emessa *inter partes* da codesto On.le Collegio, con la quale l'Amministrazione Reg.le è stata condannata a rideterminare la graduatoria provvisoria (approvata con D.D.S. 6 febbraio 2015 n. 169), applicando, come previsto dall'art. 8 del bando, la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, per il servizio prestato quale titolare di sede farmaceutica rurale *ex art. 9 L. n. 221/1968*. L'Amministrazione, tuttavia, sta procedendo come se nulla fosse utilizzando la graduatoria originaria, senza curarsi di dare ottemperanza ai provvedimenti cautelari che le hanno ordinato di procedere alla rideterminazione die punteggi.

Nel caso che ci occupa, pertanto, l'*iter* procedimentale avrebbe dovuto

subire un arresto per evidenti ragioni di legittimità, in attesa non solo che si concludesse il presente giudizio, ma anche perché vi è ormai un giudicato che impone la revisione della stessa.

Ed infatti, a differenza di quanto riportato nel D.D.G. n. 38/2017 in atti oggi impugnato con i presenti motivi aggiunti, **la predetta ordinanza cautelare non è stata oggetto di impugnazione innanzi al C.G.A.:** i provvedimenti d'appello citati, infatti, riguardano altre ordinanze emesse in altri giudizi.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che seppur il dato letterale di cui all'art. 21 *septies* L. n. 241/90, ha indotto "*parte della giurisprudenza di primo grado ad escludere la nullità dell'atto adottato in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare ancorché non più soggetta a gravame, in base all'intrinseca provvisorietà che caratterizza le misure cautelari e nella inidoneità a regolare il rapporto in modo definitivo (...)* Tuttavia, ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, impongono di assicurare l'osservanza del provvedimento cautelare da parte della pubblica amministrazione.

Infatti, alcune recenti pronunce di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3606; Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2950; Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2007), sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, hanno riconosciuto la nullità dei provvedimenti amministrativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile; **nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito**, giusto il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a. La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c.p.a. che, alla lett. c), prevede che

in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un "giudicato" cautelare, come nella specie" (sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133; sul punto, anche T.A.R. Lombardia, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 48).

Il provvedimento qui impugnato, pertanto, non potrà che essere dichiarato nullo.

B. Illegittimità derivata.

Il provvedimento qui impugnato è atto consequenziale e connesso alla conclusione del procedimento nel corso del quale sono stati impugnati gli atti oggetto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti di ricorso. L'Amministrazione, infatti, sta procedendo all'assegnazione delle sedi farmaceutiche in base ad una graduatoria palesemente non corretta e che doveva, peraltro, già essere riformulata in esecuzione dell'ordinanza cautelare più volte citata.

L'atto impugnato, pertanto, è affetto, in via derivata, degli stessi vizi già dedotti con i precedenti gravami e che qui di seguito si reiterano.

I – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 in combinato disposto con l'art. 9 L. n. 221/1968. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Allegato "A" del D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, erroneità, illogicità e travisamento dei fatti. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.

1.1. La ricorrente, collocatasi in graduatoria al posto n. 52, con punti

43,165, contesta il punteggio attribuitole nella valutazione della carriera professionale, in quanto non è stata applicata la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 L. n. 221/1968, perché già titolare di una farmacia rurale.

E' accaduto, in sostanza, che, in base ad una erronea interpretazione sia dell'art. 9, L. n. 221/1968 (in combinato con gli artt. 4 e 5 D.P.C.M. n. 298/1994), che della *lex specialis*, la Commissione ha ritenuto che ove il candidato raggiungesse il punteggio massimo conseguibile nella valutazione della carriera professionale, non potesse beneficiare dell'ulteriore maggiorazione sopra descritta.

Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione del tutto soggettiva e che non trova alcun riscontro né nelle disposizioni normative sopra citate né nella giurisprudenza, ormai più che consolidata.

Ed infatti, né la L. 8 novembre 1991, n. 362, che ha, poi, riorganizzato la materia concorsuale in ambito farmaceutico, né il D.P.C.M. n. 298/94 che ha, invece, disciplinato i criteri di valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, hanno abrogato la disposizione di cui all'art. 9, L. n. 221/68. Tale ultima norma, anzi, è stata confermata dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 tra quelle di cui si è ritenuta «*indispensabile la permanenza in vigore*».

Ed infatti, giurisprudenza ormai monolitica, ha da tempo chiarito che «*in tema di concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche rurali, l'art. 9 l. n. 221/1968, che prevede una maggiorazione di punteggio in favore del concorrente che abbia esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali, si configura come "lex specialis" e deve, pertanto, ritenersi prevalente*

rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale introdotta dalla l. n. 362/1991 e dal d.P.C.M. n. 298/1994” (C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 2009 n. 635; in termini, di recente, Sez. III, 14 dicembre 2015 n. 5667; cfr. anche T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 18 gennaio 2007 n. 18; T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 febbraio 2006 n. 978).

Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte costituzionale che, pur se in via incidentale, ha ritenuto vigente l’art. 9, L. n. 221/68, chiarendo che *“la legislazione statale prevede misure di compensazione della condizione dei titolari di farmacia rurale attraverso l’assegnazione di maggiori punteggi per i titoli professionali nei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche nella misura fissata del quaranta per cento (fino ad un massimo di 6,50 punti) dall’art. 9 l. n. 221 del 1968, tuttora vigente”* (sent. 28 dicembre 2006 n. 448).

La norma, pertanto, costituisce diretta attuazione del principio di eguaglianza sostanziale *ex art. 3 Cost.*, proprio perché finalizzata a compensare l’oggettiva situazione di svantaggio di chi opera come titolare di una sede farmaceutica rurale, attraverso un *bonus* ulteriore sul punteggio conseguibile in sede di concorso: sono, infatti, note le tante difficoltà anche di carattere economico che riguardano tali presidi, considerati per l’appunto disagiati, e che esigono quindi trattamenti a loro volta diversificati.

Il *modus operandi* della Commissione giudicatrice, pertanto, oltre ad essere certamente contrario al dato normativo, risulta del tutto irragionevole ed in aperta violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*

Nella specie, andando sul piano concreto dell’attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano senza alcun dubbio 43,165

punti, i quali maggiorati di 6,50 - per la titolarità di una farmacia rurale dal 18 novembre 1998 all'11 gennaio 2013 - avrebbero determinato un punteggio complessivo di **49,665**, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria.

Ne discende che l'intera graduatoria definitiva dovrà essere riformulata, tenendo conto, nei casi in cui sarà applicabile, della maggiorazione in questione.

1.2. Si aggiunga, altresì, che il bando stesso, all'art. 8, prescrive che all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di una farmacia rurale *«si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968».*

La Commissione giudicatrice, pertanto, ha contravvenuto anche alla *lex specialis* ponendo dei limiti nell'applicazione del punteggio del tutto arbitrari e, quindi, illegittimi.

Ciò, peraltro, è avvenuto sull'erroneo presupposto che la valutazione dei titoli professionali fosse un'attività esclusivamente automatica, che si sarebbe esaurita nel momento stesso in cui i candidati inserivano i dati nell'apposita piattaforma informatica ministeriale.

Si legge, infatti, nella relazione con la quale sono stati resi noti i criteri di valutazione adottati, che la Commissione *«non si è occupata della valutazione di:*

- titoli relativi all'esercizio professionale (...)

in quanto calcolate automaticamente dall'apposita piattaforma informatica ministeriale all'atto dell'immissione dei dati da parte dei candidati».

Ora, è del tutto evidente che, invece, la Commissione avrebbe potuto e dovuto considerare, in aggiunta al punteggio automaticamente determinato, proprio gli ulteriori punteggi in applicazione della maggiorazione ex art. 9 L. n. 221/1968, in quanto non determinabile a priori ma solo attraverso una valutazione discrezionale, optando per un minimo o un massimo di punteggio attribuibile.

E' palese, quindi, l'illegittimità dell'intera attività valutativa svolta.

* * * * *

In via del tutto subordinata e cautelativa, non resta che dedurre anche l'illegittimità del bando di concorso e della relazione della Commissione prot. Segr. Concorso 16 gennaio 2015 n. 36, con la quale sono stati esplicitati i criteri di valutazione, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso che la maggiorazione ex art. 9 L. n. 221/1968 non può comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 in combinato disposto con l'art. 9, L. n. 221/1968. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost. Sviamento di potere.

Come già sopra meglio argomentato, ed a cui per brevità integralmente ci si riporta, una limitazione dell'operatività della maggiorazione ex art. 9, L. n. 221/1968 da parte della *lex specialis* o, peggio ancora, della Commissione giudicatrice, è del tutto illegittima.

Ed, infatti, il Consiglio di Stato ha, recentemente, ribadito che la normativa in questione "in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, non può essere disapplicata dal bando di concorso, (né

tantomeno dalla Commissione giudicatrice n.d.r.) che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione - art. 9 L. n. 221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario" (Sez. III, sentenza 14 dicembre 2015 n. 5667).

Nell'art. 8 del bando in questione, tuttavia, non vi è alcuna esplicita limitazione nel senso sopra richiamato ma, evidentemente, la formulazione della clausola ha generato un equivoco di fondo.

Ed infatti, il tetto massimo è stato concretamente applicato dalla Commissione che, come già sopra chiarito, si è "autolimitata" nella formulazione del punteggio inerente i titoli relativi all'esercizio professionale "perché calcolate automaticamente dall'apposita piattaforma informatica" (cfr. relazione sui criteri di valutazione).

Inoltre, con nota 15 aprile 2016 prot. n. 34230, l'Amministrazione ha chiarito che la normativa di settore, esplicitamente richiamata nel bando, è "uniformemente interpretata nel senso di prevedere un punteggio massimo per le diverse categorie di titoli", il che, preclude la possibilità di ulteriori maggiorazioni che, anzi, sempre a detta dell'Amm.ne intimata, sarebbero comprese nella ponderazione del punteggio. Per tali ragioni, l'istanza di revoca in autotutela veniva respinta.

Per quanto ampiamente sopra chiarito, invece, è evidente il contrario: è stato, infatti, ampiamente dimostrato come sia il dato normativo che l'unanime interpretazione giurisprudenziale, confermino e ritengano applicabile la maggiorazione ex art. 9, L. n. 221/1968 nei termini sin ora prospettati.

Domanda di sospensione e istanza cautelare.

Nonostante il merito a breve già fissato (udienza del 23 maggio 2017).

vorrà codesto On.le Collegio disporre la sospensione del provvedimento impugnato al fine di evitare che, frattanto, si proceda all'assegnazione delle sedi farmaceutiche in base a una graduatoria non aggiornata, consolidando così posizioni destinate a restare frustrate in esito alla decisione del merito.

A fronte, inoltre, dell'inottemperanza dell'ordinanza 27 luglio 2016 n. 855, che ha ormai efficacia di cosa giudicata cautelare, **si chiede la nomina di un Commissario *ad acta* affinché ottemperi con urgenza all'ordine impartito già con la precedente ordinanza.**

* * * * *

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In vista dell'udienza pubblica del 22 maggio p.v., è opportuno disporre la notifica per pubblici proclami anche del presente ricorso per motivi aggiunti attraverso **la modalità telematica**, mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana – Dipartimento pianificazione strategica, nelle forme già disposte con decreto del 13 gennaio 2017 ed a cui, per ragioni di brevità, integralmente si rinvia.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R.:


- in via preliminare, voglia sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e nominare un Commissario *ad acta* per dare esecuzione all'ordinanza n. 855/2016;
- autorizzare all'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami dei presenti motivi aggiunti, con le modalità in atti indicate;
- nel merito, dichiarare nullo e/o annullare i provvedimenti impugnati con il

ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese processuali e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto un contributo unificato di € 650,00.


Messina - Palermo, 3 aprile 2017



Prof. Avv. Antonio Saitta

Relata di notifica: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 10 settembre 2014, n. 193 previa iscrizione al n. 149 del mio cronologico, ho notificato per conto della ricorrente il superiore atto a:

1) ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, e **ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA SERVIZIO 7 – FARMACEUTICA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi n. 81 (c.a.p. 90146), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051773-3 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale




Prof. Avv. Antonio Saitta



2) **Dr. BONINA FRANCESCO PAOLO**, residente in Catania, Via Randazzo n. 19 (c.a.p. 95125), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051790-4 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale



Prof. Avv. Antonio Saitta



3) **Dr.ssa TUZZA MARIA LINA SANTA**, residente in Francofonte (SR), Via Mentana n. 6 (c.a.p. 96015), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051789-2 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Antonio Saitta



2 N. Raccomandata

76759051790-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex. 98151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DR. BONINA FRANCESCO PAOLO		
	DESTINATARIO	VIA RANDA 230	19 N° CIV.
	VIA / PIAZZA	45125	CATANIA PROV.
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		
	MITTENTE	Via F. Bisazza, 14	98122 MESSINA N° CIV.
	VIA / PIAZZA	tel. 090.714099 - Fax 090.770228	PROV.
	C.A.P.	P. IVA: 02022130831	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 137
 Causale: AG 03/04/2017 13:01
 Peso gr.: 46 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. bollo: 767527738146 TASSE
 (accettazione manuale)

1 N. Raccomandata

76759051773-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex. 98151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ASSESSORATO ALLA SALUTE REG. SICILIANA ED ALTRI CO ASSOCIATA DI TR. DELLO MARO DI PALERMO		
	DESTINATARIO	VIA A. DE GASPERI	81 N° CIV.
	VIA / PIAZZA	90166	PALERMO PROV.
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		
	MITTENTE	Via F. Bisazza, 14	98122 MESSINA N° CIV.
	VIA / PIAZZA	tel. 090.714099 - Fax 090.770228	PROV.
	C.A.P.	P. IVA: 02022130831	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 138
 Causale: AG 03/04/2017 13:03
 Peso gr.: 46 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. bollo: 767527738124 TASSE
 (accettazione manuale)

3

N. Raccomandata

76759051789-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 041515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DR. SA TUZZA MARIA LINA SANTA		N° CIV. 6 SR PROV.
	VIA / PIAZZA	VIA MENTANA		
	C.A.P.	96035	FRANCOFONTE	
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14 98122 MESSINA		
	C.A.P.	Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 37072

Sez. 05

Operaz. 136

Causale: AG

03/04/2017 12:59

Peso gr.: 46

Tariffa €

7.95

Affr. €

7.95

Serv. Agg.: AR

Cod. BARRA
(accettazione manuale)

767527738135

TASSE

N° 149 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROSSINA 4 il 3/4/17
 diretto a DR. M. TUZZA MARIA LINA SANTA, VIA MENTANA N. 6, 96015 FRANCOFONTE (VR)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5-4-17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>madre</u> <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>Guida M. M. M.</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> Inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>16761000115-9</u> del <u>5-4-17</u> <u>francesco</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

N° 149 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROSSINA 4 il 3/4/17
 diretto a DR. BONINA FRANCESCO PAOLO, VIA RANDAZZO N. 19, 95125 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>05.04.17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>Francesco Bonina</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> Inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>0100117</u> del <u>05-04-17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°
76759051789-2
(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051789-2

Bollo dell'ufficio
di partenza



500 h

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]

AG



76752773813-5

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

DR. SA ~~ANGELA RACCUA~~
ANGELA RACCUA

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F. Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°
76759051790-4
(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051790-4

Bollo dell'ufficio
di partenza



h 8-00

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]

AG



76752773814-6

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

DR. SA ANGELA RACCUA

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F. Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

